

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, è redatto dal **GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS** (di seguito, **G.S.D.**), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, utilizzando le linee guida adottate dalla FISI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività del G.S.D. VAL GLERIS, indipendentemente dalla disciplina praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario, o al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalla FISI.

All'atto del tesseramento, ciascun socio si impegna a conoscere, seguire e rispettare il Modello Organizzativo, il codice di condotta e il Regolamento Federale pubblicati sul sito internet del G.S.D. VAL GLERIS.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- a) l'abuso psicologico: qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del tesserato;
- b) l'abuso fisico: qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado, in senso reale o potenziale, di causare lesioni o danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) le molestie o abusi sessuali: qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata e il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) Il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
- e) l'abuso dei mezzi di correzione: qualsiasi condotta che, trascendendo i limiti dell'uso per potere correttivo e disciplinare spettante a un tecnico o un dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- f) l'omissione negligente di assistenza: il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivino dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal regolamento federale di Safeguarding per la tutela dei tesserati, omette di intervenire.

In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Consiglio Direttivo del G.S.D. nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati.

Il Responsabile resta in carica fino al 31 maggio 2025, a partire dal prossimo mandato (quadriennio 2025 – 2028) rimane in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Il Responsabile è scelto tra i cittadini, anche non soci, aventi i seguenti requisiti e seguendo i seguenti principi:

- età non inferiore a 18 anni;

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
- essere autonomo e possibilmente indipendente;
- sebbene non sussista un divieto di legge nel nominare il Presidente del G.S.D. è altamente sconsigliato non solo per ragioni di indipendenza, ma anche per questioni di opportunità.

In ogni caso, il Responsabile all'interno del G.S.D. svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

In caso di necessità, il Responsabile può avvalersi della collaborazione di collaboratori/consulenti esterni.

Il Responsabile e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti dovranno garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

Formazione obbligatoria

I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici e chiunque collabori direttamente con il G.S.D. nella gestione delle attività, sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati dalla FISI.

Buone pratiche / Comportamenti da tenere

I tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- a) riservare ad ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- **b)** prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) comunicare al Responsabile ogni dato rilevante ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di prevenzione e controllo.

Uso degli spazi dell'Associazione

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso al G.S.D. durante gli allenamenti di tesserati e tesserate minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete del G.S.D..

Durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori /accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

Programmazione allenamenti

I tecnici e gli allenatori devono:

- a) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso (scuola, gioco, socializzazione);
- b) ottenere, in caso di atleti minori, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- c) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte rilevanti sopra descritte con azioni di sensibilizzazione e controllo.
- d) spiegare in modo chiaro, ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni, che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e che sono compresi tra quelli indicati dal regolamento federale di safeguarding, possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Trasferte

I tecnici e gli allenatori devono:

- a) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- b) in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Le violazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento federale di safeguarding sono considerate illecito disciplinare ai sensi del regolamento di Giustizia Sportiva FISI, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva della FISI.

Dovere di segnalazione

I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale ai seguenti indirizzi:

pec: procurafederalefisi@legalmail.it



e-mail: procurafederale@fisi.org

oppure accedendo alla piattaforma segnalazioni direttamente sul sito FISI al seguente indirizzo web: https://fisi.org/federazione/safeguarding/ oppure tramite il Safeguarding Officer FISI al seguente indirizzo:

e.mail: segnalazioni.safeguarding@fisi.org

In questo caso, il Safeguarding Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Tutela del segnalante e Whistleblowing

La FISI garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.

Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla procura federale o ad altro organo. Queste tutele non sono garantite nel casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o disinformazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FISI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

Obblighi informativi e altre misure

L'associazione è tenuta a pubblicare il presente modello organizzativo, i codici di condotta, il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, unitamente al suo recapito e-mail dedicato (safeguarding @gsdvalgleris.it) e il Regolamento Federale di Safeguarding Policy presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Il G.S.D. è, altresì, tenuto a comunicare il modello organizzativo, i codici di condotta e il nominativo del Responsabile al Safeguarding Officer della FISI e al responsabile federale delle politiche di safeguarding di ciascun altro Ente di promozione sportiva o Federazione sportiva nazionale cui il G.S.D. fosse affiliato.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'G.S.D. deve darne comunicazione, a tutti i soci, sul suo sito istituzionale.

